

## TI\_GERICHTE TI-96567 vom 13. Oktober 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-10-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_TI-96567](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-96567)

FR: TI\_GERICHTE TI-96567 du 13 octobre 2008

IT: TI\_GERICHTE TI-96567 del 13 ottobre 2008

### Volltext

Incarto n.INC.2007.31803

Lugano

13 ottobre 2008

In nome della Repubblica e Canton del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 18 dicembre 2007 dal

Procuratore pubblico Nicola RESPINI

nei confronti di

\_\_\_\_\_

accusato di infrazione aggravata subordinatamente semplice alla LStup., contravvenzione alla LStup e riciclaggio di denaro;

viste le osservazioni 2 gennaio 2008 della difesa;

visto l'incarto MP \_\_\_\_\_;

considerato

in fatto ed in diritto

- \_\_\_\_\_ è stato arrestato il 10 luglio 2007, nell'ambito dell'inchiesta \_\_\_\_\_, con contestuale promozione dell'accusa per i reati di infrazione aggravata subordinatamente semplice alla LStup e contravvenzione alla medesima legge: in particolare, egli è stato arrestato mentre stava per ricevere da \_\_\_\_\_, anch'essa tratta in arresto e che fungeva da corriere, un pacchetto contenente oltre gr. 300 di cocaina, lo stesso giorno è stata arrestata anche \_\_\_\_\_, compagna di \_\_\_\_\_, e nel loro appartamento sono stati sequestrati fr. 14'630.-- ed Euro 1'650.--, nonché tre ovuli di cocaina e tutto il necessario per confezionare le bolas;

-l'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo stante l'esistenza, oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, di pericolo di fuga, bisogni dell'inchiesta e pericolo di collusione/inquinamento delle prove, nonché pericolo di recidiva;

-successivamente, il 29 novembre 2007, l'accusa è stata estesa anche al reato di riciclaggio di denaro;

- \_\_\_\_\_, che sin dall'inizio dell'inchiesta ha cercato di minimizzare le proprie responsabilità, ha dichiarato di aver venduto a far tempo dal maggio 2006 e fino al momento dell'arresto circa 265-345 grammi di cocaina e di averne acquistati ulteriori 100 grammi al momento dell'arresto, tuttavia dagli atti, segnatamente dalle deposizioni dei correi e di acquirenti, emerge un traffico di entità ben maggiore e per un periodo di tempo più lungo;

-giòva rilevare che, nell'ambito dell'inchiesta \_\_\_\_\_, oltre a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (nel frattempo scarcerata), sono state arrestate tra il 5 luglio 2007 e l'11 settembre 2007 altre 14 persone (la maggior parte delle quali tuttora in detenzione preventiva);

-approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga fino al 10 marzo 2008 (istanza 18 dicembre 2007), ritenuto che sussistono tuttora necessità d'inchiesta (conclusione rapporto di Polizia giudiziaria, deposito atti ed evasione di eventuali complementi istruttori), pericolo di collusione ed inquinamento delle prove con le numerose persone coinvolte, alcune delle quali non ancora identificate o ancora in libertà, nonché concreto pericolo di fuga e di recidiva; la proroga richiesta, considerata la gravità dei reati ed avuto riguardo alla presumibile pena, sarebbe rispettosa del principio di proporzionalità;

-in sede di osservazioni la difesa si rimette al prudente giudizio di questo giudice;

-l'istanza presentata dall'autorità competente ed entro un termine ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP, è ricevibile;

-i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l'elenco dei motivi di interesse pubblico nell'art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell'ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

-l'assenza di opposizione, alla richiesta di proroga, da parte della difesa non esenta questo giudice da una verifica dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento (se si preferisce: la proroga) della carcerazione preventiva;

-nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi per il reato di infrazione aggravata alla LStup in capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati: basti qui ricordare che \_\_\_\_\_ è stato arrestato mentre stava per ricevere una consegna di cocaina (300 grammi) e che nel suo appartamento sono stati sequestrati ingenti importi di denaro, cocaina e l'attrezzatura necessaria per confezionare bolas, che l'accusato nel corso del verb. PP del 13 agosto 2007 - dopo avere nei precedenti verbali asserito di aver venduto cocaina, per un quantitativo di circa 105 grammi a far tempo dal novembre 2006, sostanza vendutagli da \_\_\_\_\_, e che il giorno dell'arresto avrebbe dovuto ricevere soli 100 grammi di cocaina (non 300 grammi) - , ha ammesso di aver iniziato a spacciare cocaina nel maggio 2006 per conto di \_\_\_\_\_ per il quale avrebbe venduto circa 200-300 grammi di cocaina da 0.8 gr. l'una (cfr. verb. PP 13.08.2007), viceversa egli ha continuato a negare di aver agito in correttezza con \_\_\_\_\_, contrariamente a quanto asserito sia da \_\_\_\_\_ che da \_\_\_\_\_; dopo il confronto con Tiziano Vanola, uno dei suoi maggiori acquirenti, il quale ha dichiarato di aver acquistato a far tempo dall'estate 2005 circa 2 kg di cocaina da \_\_\_\_\_, quest'ultimo ha ribadito la propria versione dei fatti (verb. pol. 3.10.2007 e verb. 6.12.2007 a confronto con \_\_\_\_\_), ricordato inoltre che egli ha sottaciuto alla Polizia che nello stesso stabile in cui abitava \_\_\_\_\_ egli aveva a disposizione un ulteriore appartamento , dove la Polizia ha sequestrato circa 40 grammi di cocaina, una bilancia elettronica, nonché oggetti e valori appartenenti a \_\_\_\_\_, uno dei maggiori acquirenti, che li aveva lasciati in pegno all'accusato;

-dal profilo istruttorio giova evidenziare che a far tempo dalla presentazione dell'istanza di proroga, al Procuratore pubblico, il quale nell'istanza ha precisato che l'inchiesta è pressoché terminata essendo state esperite le chiarificazioni dei verbali dell'accusato ed i confronti con \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, è pervenuto (il 21 dicembre 2007) il rapporto d'inchiesta di Polizia giudiziaria, sicché a breve si procederà al deposito degli atti e successivamente, se del caso, all'evasione di eventuali complementi istruttori che l'accusato dovesse richiedere;

-inoltre, come rilevato del magistrato inquirente, sono tuttora dati pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, in considerazione sia delle numerose persone coinvolte, sia del fatto che non è ancora stato possibile identificare e procedere all'arresto di \_\_\_\_\_, suo fornitore, nonché sussiste il pericolo che l'accusato, visto anche il suo atteggiamento reticente, possa, se messo in libertà provvisoria, prendere contatto con i numerosi acquirenti al fine di ottenere una versione dei fatti a lui più favorevole e/o ritrattazioni; del resto, non va trascurato che dagli atti emergono elementi concreti per ritenere che ci si trovi confrontati con un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio su larga scala di stupefacenti, con persone in \_\_\_\_\_ e in \_\_\_\_\_, e che, secondo costante giurisprudenza, il rischio di collusione può addirittura aumentare in presenza di un accusato che abbia legami con un'organizzazione criminale con membri ancora in libertà ed ancora

da identificare (cfr. Rusca, Salmina, Verda, commentario del CPP, n. 25 ad art. 95 CPP);

-il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l'accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena; la gravità della pena presumibile (comunque, l'elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale ( ) (M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol.A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701). GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005, 1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l'insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell'accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69);

- \_\_\_\_\_ è cittadino della \_\_\_\_\_, senza particolari legami personali (ad eccezione di quello con \_\_\_\_\_ anch'essa arrestata nell'ambito della medesima inchiesta) e professionali con la \_\_\_\_\_, la sua domanda d'asilo è stata respinta (ancora nel corso del 2004), egli si trova confrontato con imputazioni di sicura gravità, oltre che riciclaggio di denaro, infrazione aggravata alla LStup, per una (a dir poco) preoccupante attività di spaccio di cocaina esercitata nell'ambito di un'organizzazione che, se confermate, comporteranno una pena di una certa gravità, circostanze che, tenuto anche conto dell'atteggiamento processuale non proprio trasparente, permettono di concludere che il pericolo di fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al seguito del procedimento) è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585); non si vede infatti cosa possa trattenere l'accusato, qualora tolta la misura cautelare, dal rendersi irreperibile;

-il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G.Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto dell'accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154); occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto

dell'ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004);

-conferimento a tale pericolo, evocato dal magistrato inquirente nell'istanza di proroga, essendo dati altri motivi di interesse pubblico, oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, ci si potrebbe esimere dal determinarsi sull'eventuale presenza di un pericolo di reiterazione, peraltro già ritenuto dato in sede di conferma dell'arresto;

-in ogni caso, in considerazione del periodo di estensione del reato, dei quantitativi trafficati, e della mancanza di prospettive lavorative (domanda di asilo respinta), appare sufficientemente concreto il rischio che, se messo in libertà provvisoria, \_\_\_\_\_ possa riprendere a trafficare cocaina per far fronte al proprio sostentamento;

-resta da determinare se la proroga richiesta, sia rispettosa del principio di proporzionalità, ricordato che determinanti a tale proposito sono il rapporto tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e la gravità dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102 CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità; cfr. anche DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni);

-va ricordato che per la determinazione della durata del carcere preventivo non è opportuno tener conto di eventualità ipotetiche (ad esempio presentazione di complementi istruttori e/o di un reclamo avverso un'eventuale decisione negativa sulle prove), ma che, qualora tali ipotesi dovessero concretizzarsi, il magistrato inquirente valuterà e deciderà se sia necessario e se vi siano le condizioni di legge, per richiedere un'ulteriore proroga e questo ufficio ne verificherà l'effettivo fondamento;

-in concreto, la proroga è stata richiesta per un periodo di due mesi: a giudizio dello scrivente 1 mese appare sufficiente e proporzionato, tenuto anche conto del fatto che il deposito atti è imminente (avendo il Procuratore pubblico nel frattempo ricevuto il Rapporto d'inchiesta di Polizia giudiziaria);

-in particolare, una proroga del carcere preventivo di 1 mese è rispettosa del principio di proporzionalità, in considerazione della gravità dei reati ascritti a \_\_\_\_\_ - infrazione aggravata alla LStup che si è protratta per un importante lasso di tempo ed ha interessato ingenti quantitativi di cocaina, oltre a riciclaggio di denaro - e del conseguente rischio di pena, nonché del fatto che l'inchiesta, complessa - viste le numerose persone coinvolte a vari livelli e l'atteggiamento reticente di alcuni degli accusati, fra cui lo stesso \_\_\_\_\_, ciò che ha reso necessario per gli inquirenti l'esperimento di vari confronti, rispettivamente le ramificazioni anche in altri Cantoni, con conseguente allungamento dei tempi dell'inchiesta -, è stata comunque condotta nel rispetto dei dettami dell'art. 102 cpv. 1 CPP, rilevato inoltre che da un esame degli atti non emergono tempi morti tali da mettere in discussione la legalità della detenzione, bensì risulta che gli inquirenti non si sono limitati ad interrogare l'accusato, ma hanno provveduto alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di identificare le altre persone coinvolte e l'ampiezza del traffico messo in atto;

-discende da quanto sopra che una proroga fino al 10 febbraio 2008 compreso, oltre che necessaria per la conclusione dell'inchiesta, è rispettosa dei principi di proporzionalità e celerità;

-il magistrato inquirente è comunque invitato a procedere indilatamente nei suoi  
incombenti;

-in conclusione, l'istanza è parzialmente accolta, il carcere preventivo cui è astretto  
\_\_\_\_\_ è parzialmente accolto, nel senso che la carcerazione preventiva è prorogata  
fino al 10 febbraio 2008 (compreso), con la presente decisione esente da tasse e spese  
giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei  
ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 19 cifra 1 e 2, 19a LStup, 305bis CP, 95 ss.,  
102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1.L'istanza è parzialmente accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto \_\_\_\_\_ è prorogato fino al10  
febbraio 2008 (compreso).

2.Non si prelevano tasse e spese.

3.Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro  
10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.Intimazione:

giudice Ursula Züblin

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.